

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE CIVILE**

In composizione monocratica, Dott. Claudio Casarano

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. omissis R.G. anno 2010 Affari Civili Contenziosi promossa da:

FIDEIUSSORE

CONTRO

BANCA

OGGETTO: "Bancari ...".

Conclusioni: le parti rassegnavano quelle in atti riportate e qui da intendersi richiamate;

MOTIVI DELLA DECISIONE

IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA MONITORIA ED I MOTIVI DI OPPOSIZIONE

La sig.ra omissis, con atto di citazione notificato in data 17.04.2010, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. omissis/2010, adottato in data 01.03.2010 e depositato in cancelleria il successivo 05.03.2010, con il quale le veniva ingiunto, in solido con la società omissis, quale debitrice principale, e con gli altri garanti omissis, omissis e omissis, di pagare entro 40 giorni dalla notifica in favore della Banca, la somma di Euro 734.160,63 oltre agli interessi maturati e maturandi dal 04.02.2010 sino al soddisfo, e comunque nei limiti di cui alla Legge numero 108/96, su Euro 698.581,34 al tasso del 3,460% annuo e su Euro 29.899,19 al tasso del 7,460% annuo, ed alle spese e competenze legali della fase monitoria liquidate in complessivi euro 2,673,00 oltre oneri accessori.

Il credito traeva origine dallo scoperto dei conti correnti n. omissis e n. omissis intrattenuti dalla società omissis presso la sede di omissis della Banca allora ricorrente e garantiti, sino alla concorrenza di euro 1.040.000,00, da fideiussione prestata dai sig.ri omissis, omissis, omissis, omissis e omissis con distinte lettere datate rispettivamente 11.03.2008, 19.03.2008, 25.03.2008, 20.03.2008 e 21.03.2008.

A sostegno della domanda l'opponente deduceva di essere stata colpita da patologia neoplastica, che, a suo dire, le avrebbe impedito *"seriamente di intendere e valutare il contenuto dell'atto negoziale in bianco che avrebbe sottoscritto e firmato in omissis in data 21.03.2008"*.

Disconosceva quindi il contenuto dell'atto di fideiussione posto a base del decreto ingiuntivo e dichiarava di non aver mai sottoscritto alcun atto di fideiussione in relazione alle obbligazioni assunte dalla società omissis.

Concludeva quindi in questi termini:

"a) dichiarare priva di qualsiasi effetto l'ingiunzione de qua, a seguito del disconoscimento del contenuto dell'atto fideiussorio de quo, che sarebbe stato sottoscritto in omissis, in Banca ed in data 21.3.2008, circostanze queste del tutto false, a favore della soc. omissis per la ragguardevole somma di € 1.040.000,00; b) revocare, per l'effetto, a seguito del disconoscimento e dell'avviando procedimento per querela di falso, il decreto ingiuntivo de quo; c) dichiarare privo di effetto l'atto fideiussorio *de quo*, nel non creduto caso dovesse ritenersi genuina la sottoscrizione, per incapacità naturale della concludente e per malafede della Banca, come sarà ampiamente provato in corso di causa, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1175 - 1375 - 1425 e 428 del Codice civile; d) condannare la Banca opposta al risarcimento del danno per malafede processuale ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa; e) dichiarare l'invalidità e/o inefficacia della garanzia fideiussoria per violazione della L. 52/96 e dell'art. 1469 bis cod. civile, nonché per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 1705 — 1955 e 1956 del cod. civile; f) condannare parte opposta al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento, oltre iva al 20%, c.p.a. al 4% e spese generali al 12,50% come per legge",

LA DIFESA OPPOSTA

La Banca si costituiva con comparsa di costituzione depositata in cancelleria l'08.10.2010. Contestava ogni avversa domanda, eccezione e conclusione e chiedeva il rigetto delle pretese di parte opponente.

La causa veniva interrotta in data 03.11.2010 a seguito della dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa della Banca e successivamente riassunta dalla opponente.

Si costituiva quindi il 20.04.2011 con comparsa di costituzione la Banca nella sua qualità di nuova titolare del credito in forza dell'atto di cessione allegato in atti, con il conseguente acquisto di tutte le attività e passività e dei sottostanti rapporti giuridici intestati alla Banca sottoposta alla procedura amministrativa.

L'opponente modificava poi la sua posizione difensiva; rinunciava alla querela di falso ed al disconoscimento della firma, reputandola propria, ma insisteva sul disconoscimento del suo contenuto.

IL PROCESSO

L'istruttoria s'incentrava, oltre che sui documenti prodotti, sulla CTU medica; l'opponente non compariva per rendere il deferito interrogatorio formale.

La causa veniva rinviata all'udienza del 26.10.2016 per la precisazione delle conclusioni; quindi veniva riservata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

L'ESCLUSIONE DELLA MALA FEDE COME CAUSA DI ANNULLAMENTO O INEFFICACIA DEL CONTRATTO E LA SUA FORMA SCRITTA

Non erra la difesa opposta quando evidenzia che la difesa della controparte che fa leva sulla presunta mala fede della banca di per sé non avrebbe potuto condurre all'annullamento del contratto; la si valuterà poi quando si tratterà dell'incapacità come vizio del consenso, pur se nel diverso significato di conoscenza da parte della banca dello stato soggettivo dell'altro contraente.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

L' INVALIDITÀ FORMALE DEL CONTRATTO PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELLA BANCA

Anche a voler ritenere che in materia si applichi la forma scritta prescritta per i contratti bancari dall'art. 117 del T.U.B., la mancata sottoscrizione della banca, veniva comunque sanata con il ricorso monitorio: veniva cioè operata la ratifica del contratto con la lettera di costituzione in mora, prima che venisse fatta valere la sua invalidità ad opera della opponente, e poi anche con il ricorso monitorio.

L'INCAPACITÀ NATURALE TRANSITORIA COME VIZIO DEL CONSENSO DEL CONTRATTO EX ART. 428, I CO., C.C. —LE RISULTANZE DELLA PERIZIA

Si potrebbe anche convenire con la CTU laddove ipotizza la ricorrenza di uno stato di incapacità naturale provvisoria della opponente quando firmava la fideiussione dedotta in giudizio.

Così sul punto aveva occasione di affermare il CTU: "CERTAMENTE L'ASPETTATIVA PAUROSA CIRCA L'INTERVENTO CHIRURGICO A CUI AVREBBE DOVUTO SOTTOPORSI NON LE HA PERMESSO UN'ATTENTA VALUTAZIONE DEL DOCUMENTO CHE ANDAVA A SOTTOSCRIVERE, SIA PERCHÉ INCAPACE DI VALUTARNE A PIENO I CONTENUTI E GLI EFFETTI, SIA PERCHÉ AL MOMENTO INCAPACE DI PRESTARE LA DOVUTA ATTENZIONE A QUANTO ANDAVA A SOTTOSCRIVERE. IN DEFINITIVA, DALL'ESAME NEUROPSICHIATRICO DELLA DONNA, DALL'ATTENTA VALUTAZIONE DEI DATI ANAMNESTICI E DOCUMENTALI E DAI DATI DELL'INDAGINE PSICODIAGNOSTICA SI PUÒ CONCLUDERE PER UNA TEMPORANEA COMPROMISSIONE DELLE CAPACITÀ VALUTATIVE DEL SOGGETTO, SOPRATTUTTO IN CONSIDERAZIONE DELLA PRESSIONE E DELL'INSISTENZA A FIRMARE DA PARTE DEL SOCIO E DAL PROBABILE IMPIEGATO DELLA BANCA CHE SI SAREBBERO RECATI AL SUO DOMICILIO PER FARLE SOTTOSCRIVERE IL DOCUMENTO (COME DALLA DONNA PRECISATO), SI PUÒ, PERTANTO, CONCLUDERE AFFERMANDO, CON SCIENZA E COSCIENZA, CHE LO STATO PSICHICO, IN CUI LA PERIZIANDA VERSAVA, AL MOMENTO DELLA PRESUNTA SOTTOSCRIZIONE DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA, ERA PROFONDAMENTE ALTERATO PER QUANTO SOPRA SPECIFICATO E, DI CONSEGUENZA, POTREBBE AVERNE COMPROMESSO TEMPORANEAMENTE LA CAPACITÀ DI INTENDERE E VOLERE QUANTO ANDAVA A SOTTOSCRIVERE. LA SUDDETTA CONDIZIONE, PERTANTO A PARERE DELLO SCRIVENTE, PUÒ AVER DETERMINATO UNA TRANSITORIA E TEMPORANEA INCAPACITÀ NATURALE DEL SOGGETTO".

L'INSUFFICIENZA DELLA PROVA DELLA RICORRENZA DELLA INCAPACITÀ EX ART. 428, I CO., C.C.

Tuttavia, come emerge evidente da quanto sopra riportato, le conclusioni del CTU sono espresse in termini ipotetici ("potrebbe...") e questo renderebbe già incerto il risultato probatorio da essa desumibile.

Senza contare che il CTU basa questo giudizio ipotetico anche, anzi "soprattutto", su circostanze riferitegli dalla stessa parte opponente, che per esserle favorevoli non possono ritenersi dimostrate; per di più se si considera che non si presentava per rendere il deferito interrogatorio formale.

Né le circostanze dedotte con la memoria ex art. 183, VI co., n. 2, c.p.c., dalla parte opponente - e poste a base della prova testimoniale da essa addotta, ma non ammessa per la sua superfluità sarebbero state dirimenti, dal momento che non si fa in essa riferimento alle forti pressioni che la

sig.ra Contò avrebbe subito ad opera del socio e del dipendente della banca, ossia proprio quelle circostanze che contribuivano a fondare le conclusioni alle quali perveniva il CTU.

Senza contare che ai sensi dell'art. 428, II co., c.c., per l'annullabilità dei contratti, a causa della sottolineata incapacità naturale, è anche richiesta la mala fede dell'altro contraente.

Che, nel caso in esame, si sarebbe dovuta desumerla, alla fin fine, dalla sola circostanza che l'opponente, sebbene socia al 3% della società, si sarebbe impegnata per una somma ingente e cioè per circa due miliardi di vecchie lire, come sottolineato dalla difesa opponente.

Così dispone l'art. 428, II co., c.c.: "L'annullamento dei contratti non può essere pronunciato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace di intendere e volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la mala fede dell'altro contraente".

La *semiplena probatio* circa l'incapacità naturale prospettata giustifica la compensazione totale delle spese del giudizio, con costo della CTU ripartito in parti uguali tra le parti.

P.T.M.

Decidendo sulla opposizione proposta dalla sig.ra omissis nei confronti della Banca nella cui posizione succedeva la Banca con atto di riassunzione dopo la liquidazione coatta amministrativa - ed avverso il decreto ingiuntivo n. omissis/2010, reso in data 01.03.2010 e depositato in cancelleria il successivo 05.03.2010, con il quale le veniva ingiunto, in solido alla società omissis, quale debitrice principale, e con gli altri garanti omissis, omissis e omissis, di pagare entro 40 giorni dalla notifica in favore, allora della la somma di Euro 734,160,63 oltre agli interessi maturati e maturandi dal 4.2.2010 sino al soddisfo, e comunque nei limiti di cui alla Legge numero 108/96, su Euro 698.581,34 al tasso del 3,460% annuo e su Euro 29.899,19 al tasso del 7,460% annuo, ed alle spese e competenze legali della fase monitoria liquidate in complessivi euro 2.673,00 oltre oneri accessori, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della sig.ra omissis;

Decreto esecutivo ex art. 653, I co., c.p.c.;

Spese del giudizio compensate e costo della CTU per metà a carico dell'opponente e per metà a carico della Banca opposta.

TARANTO, 30-01-2016

Il Giudice
Dott. Claudio Casarano

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*